REGOLAMENTO (CEE) N. 3445/86 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1986

che stabilisce misure transitorie intese ad agevolare il passaggio dal regime attualmente in vigore in Spagna ed in Portogallo a quello applicabile nell'ambito del regime di aiuto alla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 426/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1.

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1838/86 [2].

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1155/86 [4], il contratto di trasformazione deve indicare, tra l'altro, le quantità di materie prime oggetto del contratto; che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento, i contraenti possono decidere, mediante una clausola aggiuntiva scritta, di aumentare le quantità inizialmente previste nel contratto; che per i pomodori tali clausole devono avere per oggetto non più del 20 % delle quantità iniziali previste nei contratti;

considerando che in Spagna e in Portogallo tanto i produttori quanto i trasformatori hanno incontrato difficoltà di adattamento nel passaggio dalle procedure precedentemente in vigore per quanto riguarda gli aiuti ai prodotti a base di pomodoro alla procedura applicabile nella Comunità; che, in conseguenza di tale stato di cose, la quantità, aumentata se del caso del 20 %, indicata nei contratti conclusi per la campagna di commercializzazione 1986/1987 non corrisponde alla quantità che il trasformatore desiderava acquistare; che occorre autorizzare i produttori ed i trasformatori in Spagna e in Portogallo ad aumentare, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, la quantità iniziale indicata nei loro contratti senza nessuna limitazione quantitativa;

considerando che la concessione di aiuti alla produzione in questi Stati membri per i prodotti a base di pomodoro è limitata ai quantitativi previsti dall'articolo 118, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 304, paragrafo 3, lettera b), dell'atto di adesione; che taluni trasformatori non hanno prodotto il quantitativo loro assegnato, mentre altri hanno superato la loro quota; che occorre autorizzare le autorità spagnole e portoghesi a procedere, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, all'attribuzione delle quantità non utilizzate ai trasformatori che hanno soddisfatto alle condizioni richieste per ottenere l'aiuto per un quantitativo superiore a quello ad essi concesso;

considerando che in Spagna si sono manifestati problemi analoghi per quanto concerne le pesche sciroppate, per le quali la concessione dell'aiuto alla produzione è limitato ai quantitativi stabiliti nell'articolo 118, paragrafo 6, dell'atto di adesione; che le misure transitorie applicabili ai prodotti a base di pomodoro devono applicarsi anche alle pesche sciroppate,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1599/84, le clausole aggiuntive dei contratti di trasformazione conclusi tra produttori e trasformatori in Spagna e in Portogallo per i pomodori possono, per la campagna di commercializzazione 1986/1987 avere per oggetto una quantità eccedente il 20 %.

2. Le autorità spagnole e portoghesi, qualora abbiano accertato che la quantità di pomodori freschi assegnati ad un trasformatore non è stata utilizzata ai fini della trasformazione nella campagna di commercializzazione 1986/1987, possono assegnare il quantitativo reso disponibile ad altri trasformatori:

— che abbiano trasformato una quantità di pomodori freschi superiore a quella ad essi assegnata,

e

— che soddisfino alle condizioni previste per ottenere l'aiuto alla produzione per la quantità ad essi assegnata.

Le quantità sono assegnate equamente ai trasformatori che soddisfino alle condizioni indicate nel primo comma.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano in Spagna anche alle pesche e le autorità spagnole possono applicare le disposizioni del paragrafo 2 alle pesche sciroppate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.
[3] GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.
[4] GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente